

TAR Milano 01/12/1998 n. 2792

legge 109/94 Articoli 12 - Codici 11.2

Per i Consorzi di imprese costituiti ai sensi dell'art.2602 c.c., i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria stabiliti nel bando di gara per l'aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione devono essere riferiti alle singole imprese facenti parte della compagine consortile, e non al Consorzio in quanto tale, potendo riguardare l'opposto principio dell'imputazione giuridica dei requisiti di gara in capo all'aggregazione di imprese anziché ai singoli soggetti consorziati solo le figure dei c.d. Consorzi stabili, con particolare riguardo a quelli introdotti dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.